



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
in persona dell'Avv. Michele Leone**

SENTENZA n. 9/2025

nel giudizio FSI-GSN n. 425/2025 nei confronti di
Perissutti Luca - id FSI n. 207900
A.S. Dilettantistica Palmascacchi - id FSI n. 6032

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 6.4.2025-h. 11:37, pervenuto al G.S.N. il 5.5.2025, ACN Nicola Steffenato, Arbitro principale del torneo "CIS 2025 - Raggruppamento Serie B.8, C.14 e Promozione Friuli-Venezia Giulia Lignano Sabbiadoro (UD) con inizio in data 4.4.2025 e fine in data 6.4.2025, segnalò che: *"Durante il quarto turno, dopo la conclusione della sua partita, il giocatore Perissutti (schierato dalla squadra Palmascacchi orange, di cui è anche capitano), mentre staziona regolarmente in piedi dietro ai propri giocatori, viene raggiunto da Granzotto Gioele (ID 203275, schierato dalla squadra Circolo le due torri), che si sta dirigendo all'uscita dopo aver concluso la propria partita. Viene riferito agli arbitri dal giocatore Predan Dino (ID 178741, schierato dalla squadra Palmascacchi silver arrows, in quel turno avversaria di Palmascacchi orange) che, in un brevissimo scambio con Granzotto, Perissutti ha detto a voce alta una mossa che è stata poi giocata dall'avversario di Predan, Monai Cesare (ID 208424). Sentiti Perissutti e Granzotto, questi confermano quanto riportato, ma Perissutti nega che ci fosse alcun intento di favorire Monai; constatando la posizione già di grande svantaggio per Predan ritengo plausibile la versione di Perissutti. In conseguenza di quanto accaduto Granzotto e Perissutti vengono espulsi dalla sala, e a Perissutti viene revocato il ruolo di capitano per il quarto e quinto turno. Considerando che entrambi i giocatori avevano già perso il loro incontro, e vista la posizione sulla scacchiera nella partita Predan-Monai, non applico ulteriori penalità. Evidenzio comunque che, dopo la conclusione del turno, i giocatori stessi mi hanno raggiunto per porgermi personalmente le loro scuse."*

Comunicato al Sig. Luca Perissutti e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° R.G.D., alla A.S. Dilettantistica Palmascacchi, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 23 maggio 2025 e che nel termine perentorio di giorni due, antecedenti la data suindicata, avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti, gli interessati non hanno prodotto alcuno scritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Perissutti Luca - id FSI n. 207900

Va dichiarata l'improcedibilità della presente azione disciplinare.



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Tale declaratoria consegue all'applicazione del principio generale dell'ordinamento giuridico del "ne bis in idem", operativo anche nei procedimenti della giustizia sportiva (cfr., ex pluribus, Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 118/2012; Corte Federale d'Appello FIGC n. 76/2019-2020/Reg. Dec.).

Nel caso di specie, la non procedibilità deriva dalla preclusione determinata dalla consumazione del potere disciplinare già esercitato dall'Ufficiale di gara (arg. Corte Suprema di Cassazione, Sez. Un. Penali, 28.6.2005 n. 34655) e concerne tutti i fatti storici-naturalistici riferiti nella segnalazione dello stesso Ufficiale di gara, quali presupposti del provvedimento sanzionatorio adottato, indipendentemente dalla loro eventuale conforme o diversa valutazione e qualificazione giuridica, demandata alla cognizione di questo Giudice Sportivo Nazionale (arg. Corte Cost. 21.7.2016 n. 200).
- Quanto alla A.S. Dilettantistica Palmascacchi - id FSI n. 6032

L'art. 5, co. 1° R.G.D. dispone che:

"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."

Nel caso di specie, tale responsabilità non va ascritta in ragione della declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti del tesserato.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale dichiara il giudizio improcedibile e ne ordina l'archiviazione.

Manda alla Segreteria generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Milano, 23 maggio 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente